

Pubblicato il 21/02/2024

N. 00693 /2024 **REG.PROV.CAU.**
N. 00863/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 863 del 2024, proposto da

Maurizio Mione, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Uff Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo, Istituto di Istruzione Superiore Statale Pio La Torre di Palermo, Istituto di Istruzione Superiore Basile d'Aleo di Monreale, Liceo Ginnasio Francesco Scaduto di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Ministero dell'Istruzione, Ufficio

Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio i – Ambito Territoriale di Palermo, Ambito Territoriale di Palermo, Dott. Luca Gatani, Dott. Pietro Velardi, Dott.Ssa Irene Sansone, Dott.Ssa Laura Mirabella, Istituto di Istruzione Superiore Statale “Pio La Torre” di Palermo, Prof.Ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani, Istituto di Istruzione Superiore “Basile-D'Aleo” di Monreale, Prof.Ssa Loredana Lauricella, Liceo Ginnasio “Francesco Scaduto” di Bagheria, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Sara Accomando, Lidia Arata, Massimiliano Battello, Eleonora Bordino, Gaetano Savoca, Maria Profita, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Esclusione dalla classe di concorso A027

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo e di Istituto di Istruzione Superiore Statale Pio La Torre di Palermo e di Istituto di Istruzione Superiore Basiled'Aleo di Monreale e di Liceo Ginnasio Francesco Scaduto di Bagheria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la propria competenza territoriale alla luce del fatto che parte ricorrente impugna, oltre agli atti posti in essere dall'USR Sicilia, anche gli atti ministeriali adottati a monte e che, quindi, risulta applicabile al caso di specie il comma 3 dell'art. 13 c.p.a. in virtù del quale “è *inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma*”;

Ritenuto che:

- ad una delibazione sommaria, il ricorso appare meritevole di favorevole considerazione, conformemente ai precedenti di questa Sezione cui si rinvia (v., *ex multis*, sentenza n. 11515/2023), in merito alla idoneità del titolo posseduto in relazione alla classe di insegnamento di interesse;
- sussiste inoltre il requisito del *periculum*, come derivante dalla mancata attribuzione di incarichi di insegnamento, conseguente alla contestata esclusione;
- pertanto, si debba accogliere la richiesta misura cautelare, disponendo la sospensione degli atti impugnati, nella misura in cui riguardano la posizione del ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 2 luglio 2024.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO